

N. R.G. 57/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA

Il Giudice dott. Claudio Maggioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 57-1/2026 P.U., per l'omologa del concordato minore di
, C.F.

letta la domanda di concordato minore ex art. 74 CCII depositata dal debitore sopra
indicato in data 5/05/2026;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che il ricorrente ha il centro degli
interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27,
commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla
documentazione in atti;

ritenuto che con decreto del 20/05/2026, ricorrendone le condizioni di ammissibilità, è
stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, lo stesso è stato pubblicato nel
sito web del Tribunale e ne è stata data comunicazione a tutti i creditori a cura
dell'OCC, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare
pervenire all'OCC, a pezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mandata adesione alla
proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ritenuto che in data 10/08/2026 l'OCC ha depositato la relazione sull'esito del voto dei creditori, dando atto che non risultano raggiunte le percentuali previste dall'art. 79 per l'approvazione del concordato;

ritenuto che all'udienza del 17/09/2026 il debitore ha chiesto l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 80 comma 3 CCII, con il parere favorevole dell'OCC;

ritenuto che il concordato deve essere omologato;

ritenuto che [] che esercita la professione di avvocato ed è deputato alla Regione Siciliana da tre legislature, propone un concordato in continuità ex art. 74 comma 1 CCII con la destinazione di tutti i suoi redditi, ivi inclusi i redditi pensionistici, al netto delle spese necessarie al suo sostentamento, e della finanza esterna apportata dal figlio [] al soddisfo parziale, dei propri creditori nella seguente misura:

“Creditori muniti di privilegio speciale pari all'importo complessivo di €. 560.549,30, (di cui €. 120.299,30 retrocessi al chirografo per incapacienza), nei cui confronti la proposta prevede il soddisfo nella misura del 78,54% (onere pari ad €.440.250,00) del credito reclamato, fino a capienza del valore dell'attivo;

creditori muniti di privilegio speciale retrocesso al chirografo, [] per incapacienza dell'attivo pari all'importo complessivo di €. 120.299,30, nei cui confronti la proposta prevede il soddisfo nella misura del 2,30% del credito reclamato (onere pari ad €. 2.766,88);

creditori muniti di privilegio generale [] pari alla somma complessiva di €. 116.322,73, per i quali la proposta prevede il soddisfo del 100% del credito reclamato fino a capienza del valore dell'attivo;

creditori muniti di privilegio generale retrocessi interamente al rango chirografario, CLASSE B, pari a complessivi 477.311,80, (593.634,53-116.322,73 ^{Parte} per i quali la proposta prevede il soddisfo del credito reclamato nella misura pari allo 12,00 % (onere pari ad €. 57.277,42);

- creditori chirografari c.d. “puri” ossia privi di qualsivoglia garanzia reale o personale, CLASSE C pari ad €. 453.078,25, di cui 432.706,89 quale saldo reclamato

dai creditori ed €. 20.371,36 quali interessi di mora calcolati al 15.09.2025 (calcolati secondo il tasso euribor 3 mesi + 2%), per i quali la proposta prevede un soddisfo nella misura pari allo 8,00% (onere pari ad €. 36.246,26). Tale onere sarà corrisposto esclusivamente a mezzo dell'intervento del terzo, sig. [] figlio dell'odierno proponente”;

ritenuto che, dalla relazione dell'OCC del 10/08/2026 sull'esito della votazione, risulta il mancato raggiungimento della maggioranza generale dei crediti ammessi al voto (30,19% a fronte del 50%), il raggiungimento della maggioranza in due classi su quattro (Classe C – Chirografari, al 67,95%, e il raggruppamento [] [] al 100%), il mancato raggiungimento della maggioranza nella classe A – [] tramite FBS S.p.A., per il credito ipotecario, per complessivi € 560.549,30 – e nella classe B – creditori erariali e previdenziali, stante il voto negativo di [], per la posizione a ruolo di € 444.471,15 e per la posizione relativa alla Corte di Giustizia Tributaria di € 9.075,00;

ritenuto che, tanto premesso, va innanzitutto chiarito che il concordato minore in esame è sicuramente in continuità diretta, prevedendo la prosecuzione dell'attività professionale del proponente; pertanto, l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo, ben possibile alla luce della libertà di contenuto della proposta, non soggiace alla valutazione di apprezzabilità di cui all'art. 74 comma 2 CCII, applicabile al solo concordato liquidatorio;

ritenuto, poi, che, come correttamente evidenziato dal proponente nelle note del 17/09/2026, il voto contrario del creditore ipotecario [] non può essere computato per l'intero importo, ma solo per la parte non soddisfatta, cioè € 120.299,30 retrocessi al chirografo per incapienza, prevedendo la proposta il soddisfo nella misura di € 440.250,00; per tale parte il creditore ipotecario non ha diritto di voto, non avendo rinunciato al diritto di prelazione;

ritenuto che, secondo il condivisibile orientamento di altra giurisprudenza di merito, “*In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, a fronte di una soddisfazione*

incompleta (pagamento non integrale, non in denaro od oltre il suddetto termine), scatta il diritto di voto, evidenziandosi come nel caso in cui il creditore privilegiato venga soddisfatto tempestivamente ma solo in parte, la porzione di credito falcidiata, che scade a rango chirografario, deve essere inserita in una classe ad hoc ed egli vota limitatamente a questa parte, non essendo il creditore interessato dalla ristrutturazione per la porzione capiente del credito” (Trib. Spoleto, 29/12/2023);

ritenuto pertanto che l’importo di € 440.250,00 va escluso dal computo totale dei crediti che si riduce a € 1.201.791,90, per cui la percentuale complessiva di voti positivi è del 41,24%;

ritenuto, ciò posto, che il concordato deve essere omologato applicando il meccanismo del cd. *cram down*; giova ricordare che la disciplina del concordato minore consente la decurtazione anche del debito tributario e contributivo; invero, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 CCII, il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata;

ritenuto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “*L’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzata in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, c.c.i.i., l’applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell’art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo*

"parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale". (Cass. n. 14555/2026);

ritenuto che l'adesione dell' è determinante per il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, in quanto i voti favorevoli aumenterebbero a € 940.129,40 (€ 495.568,25 + € 444.471,15) pari al 78,23% del totale (€ 1.201.791,90), per cui la proposta conseguirebbe sia la maggioranza dei crediti ammessi al voto, sia la maggioranza delle classi, che passerebbe a tre su quattro;

ritenuto che la proposta di soddisfacimento offerta all'amministrazione finanziaria con il concordato è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, come risulta dalla relazione particolareggiata dell'OCC del 30/04/2026 richiamata dalla relazione del 10/08/2026 (cfr. tabella alternativa liquidatoria, all. 41 alla relazione del 30/04/2026);

ritenuto, in particolare, che nell'ipotesi liquidatoria l'attivo realizzabile è stato stimato in € 622.009,79, dato dalla vendita all'asta del compendio immobiliare ipotecato in favore di (€ 440.250,00), dalla vendita degli immobili liberi (€ 76.086,59) e dal pignoramento di un quinto di stipendio e pensione per sei anni (€ 105.673,20); tale attivo, secondo la relazione OCC, consentirebbe di soddisfare unicamente il creditore ipotecario (78,54%), il privilegio generale – Grado ante 1 (100%) e la copertura del fondo rischi *Parte_2* fino a capienza (€ 15.373,06), mentre non consentirebbe alcun riparto per il privilegio generale confluito nella CLASSE B; la proposta concordataria assicura invece al creditore erariale un pagamento nella misura del 12,00%, pari a € 57.277,42, grazie al *surplus* generato dalla continuità e dall'apporto di risorse esterne;

ritenuto che anche il credito dell'opponente sarebbe soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; quanto al credito ipotecario se ne prevede il soddisfo al 78,54% corrispondente all'importo realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, considerando l'ipotesi ragionevole di una vendita alla seconda asta del compendio immobiliare; la quota retrocessa al chirografo verrebbe soddisfatta nella

misura del 2,30% e la parte chirografaria *ab origine* nella misura dell'8% a fronte di nessun soddisfo nell'alternativa liquidatoria;

ritenuto che la contestazione di non attiene alla convenienza della proposta, ma alla corretta collocazione del suo credito, per cui non va valutata ex art. 80 comma 3 CCII; comunque, la collocazione del credito al chirografo è corretta, trattandosi di creditore ipotecario di secondo grado incapiente;

ritenuto che il piano di concordato appare fattibile, alla luce di quanto attestato dall'OCC nella relazione del 30/04/2026: *“la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l’alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri, appare ragionevolmente attuabile e certamente più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, né appaiono motivi palesi, tali da far ritenere che le prospettazioni dei pagamenti a favore del ceto dei creditori, come indicati nella domanda, non siano ragionevoli e prognosticamente fattibili, pertanto attesta ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 14/2019, la completezza e l’attendibilità della documentazione, la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto all’alternativa liquidatoria”*;

ritenuto che, essendo il piano ammissibile e fattibile alla luce di quanto esposto, il concordato minore deve essere omologato;

ritenuto che deve essere disposta la trascrizione della sentenza sugli immobili;

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA

il concordato minore in continuità proposto da C.F.

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

Ragusa, 1 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Claudio Maggioni